

INTEGRAZIONI SALARIALI DAL 1° GENNAIO 2022: NUOVI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

A distanza di sei mesi dall'entrata in vigore delle norme (Legge di Bilancio 2022), l'INPS ha finalmente dato indicazioni puntuali sui nuovi obblighi di contribuzione per le integrazioni salariali in costanza di apporto.

L'estensione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto

Nei primi giorni di gennaio, su queste stesse pagine, abbiamo sinteticamente illustrato la riforma degli ammortizzatori sociali (leggasi: cassa integrazione) recata dalla **Legge 30 dicembre 2021, n. 234** (Legge di Bilancio 2022).

Di seguito, ricordiamo brevemente i capisaldi della riforma, in vigore dal 1° gennaio 2022, avvertendo sin d'ora che l'elenco sorvola su molti aspetti, ma è propedeutico a riferire quanto precisato dall'INPS, perché gli associati dovranno sostenere la contribuzione ordinaria e addizionale per i soggetti inclusi dal 1° gennaio 2022 nella disciplina delle integrazioni salariali.

I nuovi soggetti beneficiari

Con la **Circolare n. 76 del 30 giugno 2022** e il successivo **Messaggio n. 2637 del 1° luglio**, l'INPS passa in rassegna i nuovi obblighi contributivi soggettivi.

- Contratto di apprendistato

Se fino al 31 dicembre 2021 beneficiavano delle integrazioni salariali solamente i contratti di apprendistato professionalizzante, da 1° gennaio di quest'anno ne beneficiano anche i giovani assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (1^ tipologia, ex art. 43 del Decreto legislativo 15/06/2015 n. 81) e i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca (3^ tipologia, ex art. 45 del D.Lgs. 81/2015).

Inoltre, tutti gli apprendisti potranno accedere indistintamente alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, essendo venute meno le limitazioni previgenti all'una o all'altra forma.

- Lavoranti a domicilio

Al pari degli apprendisti, dal 1° gennaio 2022 beneficiano delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie anche i lavoranti a domicilio, ossia soggetti individuati dall'art. 1 della Legge n. 877/1973, che operano in regime di subordinazione.

A questo proposito, l'INPS specifica che l'esclusione dalle integrazioni salariali dei lavoratori a domicilio, contenuta nell'art. 9 della Legge appena menzionata, si deve intendere implicitamente abrogata dalla nuova disciplina.

Precisa dunque l'INPS, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I (CIGO, CIGS) e/o al Titolo II (Fondi di Solidarietà, FIS) del D.lgs n. 148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e i lavoratori a domicilio. L'obbligo contributivo in parola si applica sia in relazione ai lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2022, sia per quelli assunti precedentemente e ancora in forza al 1° gennaio 2022.

L'estensione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)

a cura di Alberto Pederzoli
Area Lavoro – lavoro@apindustria.vi.it

Dal 1° gennaio di quest'anno, la legge di Bilancio 2022 **ha esteso il campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie** (e i relativi obblighi contributivi), a tutti i datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterale di cui agli articoli 26, 27 e 40¹ e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **più di quindici dipendenti**.

Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che, non aderendo ai fondi menzionati, sono **soggetti alle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS)**.

In altri termini, i datori di lavoro che garantiscono le integrazioni salariali attraverso il FIS, dal 1° gennaio 2022 sono tenuti a sostenere anche la contribuzione per la CIGS, beninteso laddove occupino più di 15 dipendenti.

Fondi di Solidarietà Bilaterale per i datori di lavoro con almeno un dipendente

Fino al 31 dicembre 2021, l'istituzione dei Fondi di Solidarietà Bilaterale era obbligatoria per tutti i settori che non rientravano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, in relazione ai datori di lavoro che occupavano mediamente più di 5 dipendenti.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, l'istituzione dei Fondi di solidarietà è prevista, a decorrere **dal 1° gennaio 2022**, per tutti i datori di lavoro esclusi dall'ambito di applicazione della sola cassa integrazione guadagni ordinaria e che **occupano almeno un dipendente**.

Pertanto, i datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015, che occupano almeno un dipendente, sono **tenuti al versamento del contributo ordinario** al relativo Fondo di solidarietà. Ai medesimi non si applica la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, né il relativo obbligo contributivo.

L'INPS precisa che i Fondi menzionati, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2022 alla previsione di legge che ha disposto l'estensione dell'obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell'ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

La contribuzione

¹ Art. 26 - Fondi di Solidarietà Bilaterali: si tratta di fondi derivanti da accordi o contratti collettivi di settore, che si costituiscono come gestioni speciali presso l'INPS; sono 13 quelli già attivi; art. 27 - Fondi di Solidarietà Alternativi, gestiti privatamente nei settori dell'Artigianato (FSBA) e della Somministrazione (FORMA.TEMP); art. 40 - Fondi di Solidarietà intersettoriali delle Province Autonome di Trento e Bolzano

La circolare e il messaggio dell'INPS in argomento erano da tempo attesi proprio in relazione alla diversa contribuzione dovuta dal 1° gennaio 2022 per le integrazioni salariali, avendo nel frattempo i datori di lavoro proseguito con l'utilizzo delle aliquote previgenti.

Vediamo quindi gli aspetti salienti delle nuove contribuzioni di finanziamento (o ordinaria) e di utilizzo (o addizionale).

- **La contribuzione ordinaria CIGO**

La CIGO è l'istituto che ha subito scarsi cambiamenti, rispetto al passato. La relativa contribuzione di finanziamento resta pertanto fissata nei seguenti valori:

- a) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
- b) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
- c) 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
- d) 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
- e) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
- f) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.

Come visto sopra, da quest'anno le aliquote contributive appena indicate si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoranti a domicilio.

- **La contribuzione ordinaria CIGS**

La contribuzione di finanziamento della CIGS resta fissata, in via ordinaria, nella misura pari allo **0,90%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

Come già precisato per quanto attiene alla contribuzione ordinaria CIGO, le aliquote contributive CIGS, come sopra indicate, si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoranti a domicilio, salvo quanto previsto al successivo paragrafo.

La Legge di Bilancio 2022 dispone però che l'aliquota contributiva di finanziamento della CIGS, come sopra individuata, **per il solo anno 2022 è ridotta dello 0,63%** per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti.

Pertanto, solo per l'anno 2022, la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è pari allo **0,27%** (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell'imponibile contributivo.

Tale riduzione comporterà per alcune aziende un recupero della maggiore contribuzione versata dall'inizio dell'anno.

- **La contribuzione addizionale alla CIGO e alla CIGS**

Non subisce modificazioni la contribuzione addizionale alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, che resta fissata nelle seguenti misure:

- a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruiti;
- b) 12%, da 53 a 104 settimane fruiti
- c) 15% oltre le 104 settimane fruiti, nel quinquennio mobile

a cura di **Alberto Pederzoli**
Area Lavoro – lavoro@apindustria.vi.it

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2022 ha previsto anche una riduzione dell'aliquota della contribuzione addizionale, decorrente dal 1° gennaio 2025, a fronte di uno scarso utilizzo delle integrazioni salariali, sulla quale l'Istituto si riserva di fornire istruzioni con un'apposita circolare.

- **La contribuzione ordinaria al Fondo Integrazione Salariale (FIS)**

Premesso che la contribuzione di finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs n. 148/2015 è fissata dai rispettivi regolamenti, la circolare n. 76 si sofferma sulla contribuzione ordinaria prevista dalla legge per il FIS, che dal 1° gennaio 2022 è fissata nelle seguenti misure ed è dovuta dai datori di lavoro che **occupano almeno un dipendente**:

- a) 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a 5 dipendenti;
- b) 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Le aliquote di cui sopra sono calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio (ma esclusi i dirigenti) e sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

In considerazione dei nuovi costi legati all'estensione soggettiva (apprendisti e lavoratori a domicilio) e oggettiva (requisito occupazionale di almeno un dipendente), la Legge di Bilancio ha previsto una **contribuzione ordinaria ridotta, valida solo per il 2022**, che si articola come segue:

- a) per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,50%, cui si sottrae la riduzione dello 0,35%);
- b) per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,25%);
- c) per i datori di lavoro che nel semestre precedente occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,11%);
- d) per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che nel semestre precedente occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell'imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,56%).

- **La contribuzione addizionale al Fondo Integrazione Salariale (FIS)**

In caso di ricorso alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale, è dovuto dal datore di lavoro un contributo addizionale nella misura del **4%** della retribuzione persa ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del D.Lgs. n. 148/2015.

Compilazione del flusso Uniemens e operazioni di conguaglio

Alla luce delle indicazioni recate dal Messaggio n. 2637, i nuovi obblighi contributivi entreranno a regime a decorrere dal periodo di competenza di **luglio 2022**.

Con riferimento ai mesi pregressi, ossia da gennaio a giugno 2022, le operazioni di conguaglio potranno essere effettuate nei flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.

a cura di **Alberto Pederzoli**
Area Lavoro – lavoro@apindustria.vi.it